

Publicato il 28/05/2018

N. 01366/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2018 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maf di Mariani Alfredo e Figlio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Ginanni e Lidia Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Areu – Azienda Regionale Emergenza Urgenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Albricci, 9;

nei confronti

Aricar S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della delibera del Direttore Generale n. 337 del 28.11.2017 con cui l'AREU - Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha disposto l'aggiudicazione in via definitiva alla società Aricar S.p.a. della procedura concorsuale aperta per la fornitura di n. 18 ambulanze di tipo A da soccorso, comprensiva di manutenzione ed assistenza per n. 5 anni;

2) della comunicazione del Direttore Generale prot. 2017/9333, ricevuta dal ricorrente in data 1.12.2017, con cui l'Azienda ha reso nota l'aggiudicazione della procedura concorsuale, a mezzo della deliberazione sopra richiamata;

3) dei verbali n. 1 del 6.9.2017, n. 2 dell'8.9.2017, n. 3 del 15.9.2017, n. 4 del 5.10.2017 della commissione tecnica nella parte relativa alla valutazione dell'offerta tecnica della Aricar S.p.a. nonché del verbale della prima seduta pubblica del 13.7.2017 e del verbale della seconda seduta pubblica del 18.10.2017, quest'ultimo nella parte in cui dispone l'aggiudicazione provvisoria della gara alla società Aricar S.p.a.;

4) di ogni atto ai suddetti presupposto, connesso e consequenziale, compresi i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario alla delibera n. 337/2017 del 28.11.2017, ancorché ignoti alla ricorrente,

nonché previa declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la società Aricar, per il conseguimento dell'aggiudicazione ovvero per il risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- 1) dei provvedimenti impugnati già oggetto del ricorso principale, anche per i motivi in diritto di cui al presente ricorso per motivi aggiunti;
- 2) della lettera prot. 622/2018 del 23.1.2018, depositata nel giudizio in data 7.2.2018, con cui AREU ha disposto la sospensione dell'esecuzione del contratto sottoscritto con Aricar Spa e non la sua risoluzione, a fronte del mancato deposito della documentazione richiesta;
- 3) della relazione denominata “Relazione verifica subappalto”, a firma del RUP, depositata nel giudizio in data 16.2.2018;
- 4) di ogni atto ai suddetti presupposto, connesso e consequenziale, ancorché ignoto alla ricorrente, nonché, previa declaratoria dell'inefficacia del contratto stipulato da AREU con la Società Aricar Spa in data 22.1.2018, per il conseguimento dell'aggiudicazione o in subordine per il risarcimento del danno per equivalente derivante dai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Areu;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (di seguito, anche solo “Aeu”), indiceva una gara d'appalto con

procedura aperta per l'acquisizione di 18 ambulanze da soccorso, comprensive di manutenzione ed assistenza per cinque anni.

L'appalto non era suddiviso in lotti ed il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al termine della procedura, risultava aggiudicataria la società Aricar Spa, mentre si classificava seconda la società MAF di Mariani Alfredo & Figlio Srl (di seguito anche solo "MAF").

Quest'ultima proponeva il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva, con cui era gravata la determinazione di aggiudicazione definitiva unitamente agli altri pregressi atti della procedura.

Si costituiva in giudizio la sola Areu, concludendo per l'irricevibilità, l'inammissibilità e in ogni caso per l'infondatezza nel merito del gravame.

In esito alla camera di consiglio dell'8.2.2018, con ordinanza n. 400/2018 della scrivente Sezione IV erano disposti incumbenti a carico dell'amministrazione, con contestuale fissazione di nuova udienza cautelare.

Alla successiva udienza del 22.2.2018, la medesima Sezione fissava l'udienza di discussione del merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.

Era proposto in seguito ricorso per motivi aggiunti, con cui erano approfondite ed integrate le doglianze già svolte in via principale.

Alla successiva pubblica udienza del 10.5.2018, la causa era discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell'amministrazione.

1.1 La resistente eccepisce dapprima la tardività della notificazione del ricorso introduttivo, con conseguente irricevibilità del medesimo, ai sensi dell'art. 35 del c.p.a.

L'eccezione è infondata, per le ragioni che seguono.

Sul punto preme ricordare che, per pacifica giurisprudenza, chi eccepisce la tardività della notificazione del ricorso deve offrire prova rigorosa del momento di avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, giacché in caso contrario deve affermarsi la tempestività del gravame (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 3.2.2016, n. 424).

L'esponente riceveva comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione il 1° dicembre 2017, mediante nota trasmessa via PEC, con la quale il direttore generale di Areu evidenziava che con propria deliberazione n. 337 del 28.11.2017 era stata appunto disposta l'aggiudicazione dell'appalto ad Aricar (cfr. il doc. 17 della ricorrente).

La nota dirigenziale nulla riferiva sul contenuto della deliberazione, né segnalava la possibilità della lettura e dell'esame della stessa attraverso la visione dell'albo pretorio dell'amministrazione, limitandosi invece semplicemente a ricordare la possibilità di presentare istanza di accesso agli atti ai sensi della normativa vigente.

Il successivo 4.12.2017 MAF presentava istanza di accesso, con la quale chiedeva copia del verbale di gara dell'ultima seduta e della relazione tecnica con le relative dichiarazioni, con particolare riferimento a quella relativa al subappalto, prodotte da Aricar (cfr. il doc. 19 della ricorrente).

Con la citata istanza di accesso non era però chiesta espressamente copia della delibera di aggiudicazione n. 337/2017.

Dopo uno scambio di corrispondenza con la stazione appaltante, quest'ultima rilasciava le copie richieste in data 22.12.2017,

aggiungendovi però anche la copia della delibera di aggiudicazione (cfr. il doc. 21 della ricorrente).

Il presente ricorso principale era presentato alla notifica il 19 gennaio 2018 (quindi tempestivamente, se si considera la decorrenza del termine dal 22 dicembre 2017).

Ciò premesso, la difesa resistente sostiene al contrario che il termine perentorio di trenta giorni (ex art. 120 del c.p.a.), per la notificazione sarebbe decorso dal 1.12.2017, sicché la notificazione in data 19.1.2018 sarebbe irrimediabilmente tardiva; ha inoltre prodotto in giudizio copia dell'estratto del proprio albo pretorio, dal quale risulterebbe l'avvenuta pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dal 28.11.2017 al 13.12.2017.

Il Collegio rileva però che la nota via PEC del 1.12.2017 reca solo gli estremi del provvedimento di aggiudicazione, senza altro aggiungere, per cui i suoi contenuti essenziali erano completamente sconosciuti alla ricorrente.

La stessa comunicazione nemmeno riferiva dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione che, senza un adeguato rinvio, non poteva far decorrere il termine di impugnazione: ai sensi dell'art. 41 comma 2 del c.p.a., la pubblicazione del provvedimento rileva ai fini della decorrenza del termine perentorio di impugnazione soltanto qualora l'amministrazione non abbia un obbligo di notifica individuale del provvedimento stesso e, nel caso di specie, non può dubitarsi dell'onere, gravante sull'amministrazione, di comunicazione individuale alla ditta seconda classificata dell'esito della gara (cfr. l'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici o anche solo "codice").

Ancora, il richiamo nella comunicazione all'accesso agli atti, quale modalità per ottenere copia del provvedimento lesivo, poteva ragionevolmente indurre MAF a escludere l'esistenza di una pubblicazione e a ritenere che soltanto attraverso il procedimento di accesso sarebbe stato possibile ottenere copia integrale dell'aggiudicazione.

Infine, non assume rilevanza, ai fini dell'effettiva conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, la circostanza che la richiesta di accesso di MAF del 4.12.2017 non avesse ad oggetto il provvedimento citato ma altri atti di gara, fra cui la dichiarazione sul subappalto resa da Aricar.

Infatti, in mancanza di qualsiasi altra idonea prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto, la mera omissione del riferimento al medesimo nella domanda di accesso non può in nessun caso assurgere a dimostrazione della conoscenza stessa, parendo illogico trarre da un fatto negativo (omissione della richiesta), imputabile alle più svariate circostanze fra cui anche la semplice dimenticanza, la prova univoca di un fatto positivo (conoscenza del provvedimento).

L'amministrazione evidenzia ancora che già con nota del 5.12.2017 avrebbe messo a disposizione di MAF parte dei documenti oggetto dell'accesso (cfr. il doc. 6 della resistente depositato il 7.2.2018); tuttavia fra gli atti oggetto di ostensione non è compresa la delibera di aggiudicazione, senza contare che non vi è prova dell'avvenuto ricevimento da parte di MAF della citata nota del 5.12.2017.

In ogni modo preme al Collegio evidenziare che se il rapporto fra l'amministrazione e l'impresa partecipante alla gara deve rispettare il generale canone della correttezza di cui all'art. 1175 del codice civile, la condotta e gli atti dell'amministrazione devono essere ispirati ad

un principio di chiarezza, al quale deve corrispondere un onere di diligenza dell'operatore economico.

Nel caso di specie Areu non pare però avere rispettato tale dovere di chiarezza e ciò sin dal momento della prima comunicazione dell'esito della gara (1.12.2017); al contrario MAF pare avere rispettato il dovere di diligenza desumibile dagli articoli 1175 e 1176 del codice civile.

In conclusione, si conferma la tempestività del presente ricorso.

1.2 L'amministrazione insiste inoltre per l'inammissibilità del ricorso, per il profilo che si evidenzia.

Come meglio sarà indicato nell'esame del merito del gravame, MAF lamenta sostanzialmente che Aricar, nonostante in sede di gara abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto (cfr. il doc. 8 della ricorrente, pag. 16 di 19), abbia di fatto affidato a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni contrattuali, relative in particolare all'assistenza meccanica e sugli allestimenti e sulle attrezzature delle ambulanze.

Orbene, a detta della resistente, l'art. 14 del capitolato speciale (cfr. il doc. 4 della ricorrente), impone all'aggiudicatario di garantire l'operatività dei centri di assistenza entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, sicché – continua Areu – l'eventuale violazione del divieto di subappalto attiene non alla fase di aggiudicazione del contratto bensì a quella successiva dell'esecuzione del medesimo, configurando semmai un inadempimento del contratto già concluso e non una violazione della legge di gara, ostativa come tale alla partecipazione alla procedura, sicché l'aggiudicazione sarebbe in ogni modo legittima.

Anche tale eccezione non merita condivisione.

L'art. 105 del codice impone all'affidatario di eseguire in proprio i servizi e le forniture, consentendo il subappalto nei soli casi previsti dal medesimo articolo.

Nel caso di specie l'appalto (cfr. il disciplinare di gara, doc. 3 della ricorrente), ha per oggetto sia la fornitura di 18 ambulanze sia i connessi servizi di manutenzione.

L'attività manutentiva e di assistenza costituisce quindi l'oggetto principale dell'appalto ed Aricar ha dichiarato la propria partecipazione alla gara con espressa rinuncia alla facoltà di subappalto, salvo poi far risultare dalla documentazione prodotta in sede di gara che le prestazioni di manutenzione saranno di fatto affidate a terzi (il che sarà meglio chiarito in occasione dell'esame del merito del ricorso).

A questo punto, la condotta di Aricar non può essere considerata un mero inadempimento di un contratto già concluso, bensì come partecipazione alla procedura di un soggetto in realtà privo di titolo a partecipare, con conseguente illegittimità dell'aggiudicazione al medesimo, giacché risulta provato che l'esecuzione sarà di fatto in parte subappaltata, nonostante la diversa dichiarazione originaria resa in sede di domanda di ammissione alla procedura.

Si conferma quindi il rigetto anche della seconda eccezione pregiudiziale.

2. Nel merito il ricorso ed i motivi aggiunti – la cui trattazione può avvenire congiuntamente, vista la loro sostanziale omogeneità – sono fondati, per le ragioni che seguono.

2.1 Nella propria domanda di partecipazione Aricar ha espressamente escluso il ricorso al subappalto per l'esecuzione del contratto (cfr. ancora il doc. 8 del ricorrente, pag. 16 di 19).

Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di assistenza agli automezzi (assistenza che, si ricordi, costituisce oggetto principale dell'appalto), la società aggiudicataria ha distinto l'assistenza degli allestimenti e delle attrezzature sanitarie da quella per la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo (cfr. il doc. 13 della ricorrente, vale a dire la relazione di Aricar sul servizio di assistenza).

Nel primo caso Aricar indica sei centri di assistenza dalla stessa autorizzati e dislocati sul territorio della Regione Lombardia, siti nei comuni della Lombardia o nelle aree adiacenti, indicati dal capitolato speciale (CS) all'art. 14 (Milano, Varese, Pavia, Sondrio, Mantova ed Edolo in Valle Camonica, si veda il doc. 4 della ricorrente).

Secondo la *lex specialis* sopra citata i centri di assistenza devono trovarsi nella Regione Lombardia, il che esclude che Aricar possa utilizzare per l'assistenza le strutture della propria sede, collocata nella Regione Emilia Romagna in Comune di Cavriago (cfr. anche il verbale della commissione n. 1/2017, doc. 9 della ricorrente).

Parimenti, l'art. 14 del CS esclude espressamente l'assistenza mediante officine mobili.

I sei centri di assistenza di cui sopra sono soggetti giuridici distinti da Aricar (si tratta, infatti, di autonome imprese organizzate quali società di capitali o di persone) e l'amministrazione esclude che il ricorso alle medesime dia luogo a subappalto, richiamando sul punto l'art. 105, comma 3, lettera *c bis*) del codice, secondo cui non costituiscono attività affidate in subappalto le prestazioni rese a favore degli affidatari "in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto", purché i relativi contratti siano depositati presso la

stazione appaltante “prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d’appalto”.

La norma della lettera *c bis*) sopra indicata è stata introdotta nel codice per effetto del D.Lgs. 56/2017, costituente il c.d. decreto correttivo al codice, in vigore dal 20 maggio 2017 ed astrattamente applicabile nella presente fattispecie, posto che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il 30 maggio 2017 (cfr. il doc. 2 della ricorrente; si ricordi che ai sensi dell’art. 216 del codice, lo stesso si applica alle procedure per cui i bandi sono stati pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore).

Per quanto concerne invece l’assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, nella propria relazione Aricar rinvia a non meglio precisati centri di servizio e di assistenza, allegando alla relazione un lungo elenco di officine site in Regione Lombardia.

Nella propria relazione sulla verifica del subappalto del 13.2.2018, il responsabile unico del procedimento (RUP) di Areu (cfr. il deposito documentale di quest’ultima in adempimento dell’ordinanza n. 400/2018 della scrivente Sezione), da una parte conferma l’applicabilità del menzionato art. 3 comma *c bis*) all’attività di assistenza sugli allestimenti e sulle attrezzature, dall’altra ritiene che la manutenzione dei mezzi rientri nella fattispecie della subfornitura (così testualmente), in virtù del particolare contratto concluso fra Aricar e la società Romana Diesel, vale a dire la società concessionaria Fiat ed Iveco che ha fornito ad Aricar le 18 ambulanze, allestite su veicoli Fiat Ducato (cfr. per l’accordo Aricar – Romana Diesel, il doc. 12 della resistente allegato alla relazione del RUP ed anche il successivo doc. 14).

Nell'ambito del contratto di vendita dei veicoli è inserita anche la successiva attività di assistenza post vendita, denominata servizio di "Total Care Ambulanze" o "TCA".

Tale servizio di assistenza e manutenzione a favore dell'acquirente del veicolo consente a quest'ultimo di avvalersi delle prestazioni di assistenza presso qualsiasi sede degli operatori che fanno parte della Rete di Assistenza.

La stessa Aricar, nella corrispondenza con Areu – di cui è dato atto nella relazione del RUP – ammette che l'assistenza è compresa nell'acquisto del mezzo e sarà svolta dalle officine facenti parti della Rete di Assistenza autorizzate da Fiat (cfr. anche il doc. 4 della resistente depositato il 7.2.2018).

Secondo il RUP l'acquisizione dei mezzi Fiat e delle relativa manutenzione rientrerebbe nella fattispecie della subfornitura, trattandosi di prodotti "a catalogo", aventi caratteristiche standard.

Tale tesi non appare però convincente e si pone in aperto contrasto con l'art. 105 del codice.

Secondo tale articolo, giova ricordare, i soggetti affidatari di contratti pubblici eseguono le opere, i servizi e le forniture "in proprio", mentre il subappalto è ammesso nei soli casi previsti dal medesimo articolo (comma 1).

Ai sensi del successivo comma 2, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto.

La regola generale è quindi quella dell'esecuzione diretta dell'appalto pubblico, mentre il ricorso a terzi rimane comunque eccezionale e consentito nelle forme del subappalto ammesso dalla legge o in altre forme previste anch'esse dalla legge ma che non vengono in

considerazione nella presente fattispecie (si pensi all'avvalimento, ad esempio).

Tale regola generale non è stata messa in discussione neppure dal decreto correttivo n. 56/2017, seppure quest'ultimo ha in parte attenuato il rigore della precedente disciplina, come messo in luce dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato nel proprio parere del 30.3.2017 sul correttivo.

Peraltro la stessa Commissione Speciale non ha mancato di evidenziare che la direttiva europea 2014/24 consente agli Stati membri di dettare una disciplina del subappalto più restrittiva di quella della pregressa direttiva 2004/18.

Orbene e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa resistente, sicuramente nel caso di specie l'attività di manutenzione degli automezzi configura di fatto un subappalto.

Appare, infatti, pacifico che l'assistenza sarà svolta da soggetti diversi da Aricar, vale a dire le officine della Rete di Assistenza Fiat individuate di volta in volta, per cui una parte delle prestazioni oggetto del contratto saranno poste in essere non dall'affidatario ma da altri soggetti, non conosciuti e non controllati previamente dall'amministrazione appaltante.

A nulla rileva poi che, per effetto della vendita delle ambulanze ad Areu, sarà quest'ultima ad attivare il servizio TCA, giacché il risultato concreto sarà in ogni modo la parziale esecuzione del contratto da parte di un operatore che non è l'affidatario.

D'altronde la stessa Aricar, nel chiarimento del 25.10.2017 reso alla stazione appaltante (cfr. il doc. 3 di quest'ultima in data 7.2.2018), ha confermato che per le attività manutentive si avvarrà di "una rete di officine", pur provvedendo essa stessa alla fatturazione, essendo

Aricar “unica referente per tutte le obbligazioni derivanti dalla delibera di aggiudicazione”.

Tuttavia, presentarsi all'amministrazione quale unico referente e dichiarare contestualmente di avvalersi dell'opera di terzi significa sostanzialmente riproporre lo schema tipico del subappalto.

Ancora, per l'attività manutentiva di assistenza post vendita non potrebbero neppure essere invocate le ipotesi di esclusione del subappalto di cui al comma 3 dell'art. 105.

In particolare, non può applicarsi la deroga di cui alla lettera *b*), che riguarda solo la “subfornitura a catalogo di prodotti informatici” (che nulla ha a che vedere con la manutenzione delle ambulanze, come ovvio).

Quanto alla già citata ipotesi del comma *c bis*) – norma invocata da Aricar per l'attività di assistenza sugli allestimenti, ma in ogni modo contestata dalla parte ricorrente – la stessa è certamente inapplicabile all'attività di manutenzione meccanica, per la quale non esiste alcun contratto di cooperazione o di servizio con un determinato operatore sottoscritto prima dell'indizione della procedura.

Tale contratto non può certamente essere considerato quello concluso con la società Romana Diesel, non solo perché quest'ultimo appare sottoscritto dopo l'indizione della gara ma anche perché Romana Diesel è venditrice dei mezzi e non manutentore, ponendosi invece quale mandataria dell'acquirente per l'attivazione del servizio TCA (cfr. ancora il doc. 14 della resistente allegato alla relazione del RUP).

Appare quindi provato che parte dell'oggetto dell'appalto sarà eseguito da terzi al di fuori delle ipotesi di legge e in violazione della dichiarazione resa da Aricar di non avvalersi del subappalto.

In definitiva, il presente gravame deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura.

2.2 Per effetto dell'accoglimento succitato, deve in primo luogo essere annullata la deliberazione di Areu n. 337/2017 di aggiudicazione definitiva ad Aricar Spa.

Quanto al contratto nel frattempo stipulato con quest'ultima dall'amministrazione appaltante (cfr. il doc. 9 della resistente), lo stesso deve essere dichiarato inefficace, in accoglimento della domanda ritualmente formulata sul punto dalla ricorrente.

Preme ancora al Collegio evidenziare che l'efficacia del contratto stipulato è stata sospesa nelle more della presente controversia con provvedimento di Areu n. 73/2018 (cfr. il doc. 25 della ricorrente).

Di conseguenza, atteso il primo posto nella graduatoria finale della ricorrente e la perdita di efficacia del contratto, è onere dell'amministrazione, effettuate le verifiche di legge, procedere all'aggiudicazione a favore della società esponente MAF, in assenza di diverse condizioni ostative di legge.

3. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei confronti della parte evocata in giudizio ma non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Dichiara l'inefficacia del contratto concluso fra Areu e Aricar Spa, come in motivazione.

Condanna Areu al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).

Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO